



TRIBUNALE DI ORISTANO
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

N. R.G. 22/2025

IL GIUDICE DELEGATO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

, nato a , il , residente in
(), codice fiscale , e , nata () in data
, residente in , codice fiscale , rappresentati e difesi

dall'Avv. Simonetta Carta, con studio in Oristano, Via G. Carducci 24

- RICORRENTI -

per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, i ricorrenti hanno chiesto l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019.

Dal ricorso risulta che i ricorrenti, rispettivamente figlio e madre, hanno presentato domande di avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L'Organismo, considerato che i ricorrenti hanno in comune il debito di maggiore importo assistito da privilegio, ha riunito le due domande e nominato l'Avv. Daniela Muru quale Gestore.

Con decreto del 14 ottobre 2025, questo Giudice ha aperto la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L'OCC ha depositato relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 70, comma 6, CCII, attestando la fattibilità del piano.

Con memoria autorizzata del 17 ottobre 2025, i ricorrenti hanno precisato il piano definitivo oggetto di omologazione, modificato a seguito della proposta del Gestore.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Oristano ha depositato osservazioni ex art. 70, comma 3, CCII, esprimendo parere sfavorevole e contestando l'ammissibilità della procedura.

I ricorrenti hanno depositato controsservazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinato dall'art. 70 CCII, che al comma 7 stabilisce che *"il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza"*.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il piano del consumatore costituisce uno strumento di gestione autoritativa del rapporto debito-credito che non richiede il consenso dei creditori per l'omologazione. Il controllo giudiziale si articola nella verifica dell'ammissibilità giuridica, della fattibilità economica del piano e nella risoluzione delle eventuali contestazioni sulla convenienza sollevate dai creditori.

Verifica dell'ammissibilità giuridica

La prima questione controversa attiene alla qualificazione di _____ come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII.

L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale qualifica evidenziando che i debiti tributari (circa il 30% del totale) derivano esclusivamente dall'attività imprenditoriale " _____ "

svolta dal 19/10/2004 al 31/12/2014. Tuttavia, dall'esame degli atti emerge che:

Il ricorrente _____ è laureato in Scienze Politiche e ha conseguito un master in gestione dell'handicap grave, specializzandosi successivamente nell'insegnamento di sostegno;

L'attività imprenditoriale è cessata definitivamente il 31/12/2014, oltre dieci anni fa, a causa dell'andamento economicamente non proficuo;

Dal settembre 2023 il ricorrente è stato assunto dal Ministero dell'Istruzione come docente di scuola secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2024/2025;

I debiti di origine imprenditoriale incidono per circa il 30% del totale;

I debiti di natura privata (mutuo ipotecario per l'abitazione principale) rappresentano il 70% dell'esposizione complessiva.

La giurisprudenza di merito ha progressivamente sviluppato un orientamento favorevole all'accesso agli strumenti di composizione della crisi anche per debitori con posizioni debitorie miste, purché prevalenti quantitativamente i debiti di natura privata.

La Corte di Giustizia UE, quinta sezione, con sentenza dell'8 giugno 2023, causa 570/21, ha stabilito che *"la natura imperativa delle disposizioni contenute nella direttiva 93/13 e le particolari esigenze di tutela del consumatore ad esse connesse richiedono che sia privilegiata un'interpretazione estensiva della nozione di consumatore"*.

Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile, con sentenza n. 78/2025, ha chiarito che *"è ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche qualora nella proposta vengano inseriti debiti di origine imprenditoriale, purché quelli di origine privata siano in percentuale di importo prevalente"*.



Nel caso di specie, la situazione rientra nell'orientamento giurisprudenziale consolidato che ammette la qualificazione di consumatore anche per debitori con esposizioni miste, purché prevalenti i debiti privati e cessata l'attività imprenditoriale.

Stato di sovraindebitamento

È pacifico che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento. Dal ricorso emerge che:

ha subito una serie di eventi negativi: separazione coniugale nel 2010, chiusura dell'attività imprenditoriale nel 2014, licenziamento per giusta causa nel 2019 a causa di sindrome , documentata medicamente;

È rimasto privo di reddito fino al settembre 2023, quando ha ottenuto l'assunzione nella scuola;

Attualmente percepisce un reddito annuo lordo di Euro 23.671,40;

pensionata, ha un reddito imponibile di Euro 32.062,00 ma sostiene ingenti spese mediche e aiuta economicamente entrambi i figli.

Dall'esame degli atti non emergono elementi per ritenere che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII.

Il sovraindebitamento appare riconducibile a circostanze oggettive: la separazione coniugale, il fallimento dell'attività imprenditoriale dovuto a inesperienza gestionale, la perdita del lavoro per motivi di salute documentati, l'aumento imprevisto delle rate del mutuo a tasso variabile.

Verifica della fattibilità del piano

Il piano definitivo presentato dai ricorrenti prevede una disponibilità mensile complessiva di Euro 730,00 (Euro 380,00 da + Euro 350,00 da) per la durata di 72 mesi.

Dal ricorso emerge che il ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 1.600,00 netti. Le spese familiari mensili sono dettagliatamente indicate in Euro 1.314,16, ridotte a Euro 919,91 per la partecipazione della moglie (30%), cui si aggiungono Euro 163,00 per l'assegno alla figlia maggiore, per un totale di Euro 1.080,92.

La disponibilità residua di Euro 380,00 mensili appare congruente con i parametri dell'art. 68, comma 3, CCII, che prevede la deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

La ricorrente ha un reddito pensionistico che, dedotte le spese familiari dettagliatamente indicate (Euro 1.178,50 mensili con partecipazione del coniuge al 50%) e gli ingenti esborsi per spese mediche e aiuti ai figli, consente una disponibilità di Euro 350,00 mensili.

Il piano prevede:

- OCC in prededuzione (100%): Euro 2.407,55 nei primi tre mesi e mezzo
- , privilegio (100%): Euro 18.000,00 in 47 mesi e mezzo
- Banco di Desio privilegio ipotecario (55%): Euro 27.306,00



- Creditori chirografari (12,79%): Euro 4.846,19 complessivi

La fattibilità risulta attestata dall'OCC sulla base delle capacità reddituali documentate.

Questioni controverse sollevate dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha contestato il calcolo del reddito disponibile, sostenendo che il debitore disporrebbe di maggiori risorse mensili. Tuttavia:

Sull'assegno unico universale: La giurisprudenza ha chiarito che tale prestazione ha natura assistenziale e alimentare, risultando impignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3559 del 2024, ha stabilito *"l'impignorabilità assoluta dell'assegno unico universale per i figli"*. Non può pertanto concorrere al calcolo del reddito disponibile.

Il calcolo effettuato dai ricorrenti (assegno sociale 2025 Euro 538,69 x 13 mensilità x scala ISEE 2,57 = Euro 17.997,63 annui, pari a Euro 1.499,80 mensili, cui aggiungere Euro 300,00 per l'assegno alla figlia maggiore) appare corretto e congruente con i parametri normativi.

La contestazione relativa alla tardività della richiesta di privilegio da parte dell'Agenzia delle Entrate appare fondata.

Come stabilito dalla Cassazione civile, sezione I, n. 1321 del 19 gennaio 2017, *"una volta chiesta l'ammissione al passivo del credito in via privilegiata o chirografaria, non è possibile, nel prosieguo della procedura non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare, ma anche addurre una diversa connotazione dello stesso credito"*.

L'Agenzia ha avuto modo di specificare la natura del proprio credito nei termini assegnati, limitandosi inizialmente a comunicare l'importo senza richiedere il privilegio. La successiva richiesta di riqualificazione appare tardiva e non accoglibile.

Controllo sulla convenienza

Dal ricorso emerge che:

L'immobile di proprietà di _____, è stimato Euro 63.000,00, ma è gravato da ipoteca per il mutuo residuo;

L'immobile di comproprietà di _____ è stimato Euro 73.000,00 per l'intero;

Il mercato immobiliare locale presenta un'offerta superiore alla domanda;

Una procedura liquidatoria non consentirebbe un soddisfacimento superiore dei creditori, considerati i ribassi d'asta e le spese procedurali.

La valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata con riferimento all'intera massa passiva, e il piano proposto assicura un soddisfacimento effettivo dei creditori superiore a quello ottenibile con liquidazione forzata.

Meritevolezza dei debitori

Dal ricorso emerge che:



ha sempre agito con onestà, accendendo i debiti quando aveva reddito idoneo al rimborso;

Ha costantemente cercato lavoro e si è formato professionalmente (corso universitario pagato dalla madre);

Non ha mai posto in essere condotte fraudolente o depauperatorie;

ha prestato fideiussione quando il figlio lavorava regolarmente, senza poter prevedere le successive difficoltà.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 245 del 2019, *"il fine della legge che si chiede di applicare è il reinserimento del soggetto incapiente nel sistema economico-sociale anche a fronte di un adempimento solo parziale del passivo maturato"*.

Il piano si inserisce correttamente in questa logica, consentendo ai debitori di far fronte alle proprie obbligazioni in modo sostenibile e garantendo ai creditori un soddisfacimento effettivo delle proprie ragioni creditorie.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti risulta:

1. Giuridicamente ammissibile: sussiste la qualificazione di consumatore, lo stato di sovraindebitamento e l'assenza di condizioni ostative;
2. Economicamente fattibile: le risorse messe a disposizione consentono il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità e i tempi previsti;
3. Conforme ai principi di legge: rispetta i criteri di graduazione dei crediti e assicura un soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori chirografari;
4. Meritevole di tutela: l'indebitamento non appare riconducibile a condotte censurabili dei debitori ma a circostanze oggettive e imprevedibili.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza respinta,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da

e

secondo le modalità specificate nella memoria autorizzata del

17 ottobre 2025, e precisamente:

- OCC in prededuzione (100%): Euro 2.407,55 da corrispondere nei primi tre mesi e mezzo dall'omologazione del piano;



- per il mantenimento della figlia privilegio (100%): Euro 18.000,00 da corrispondere dal Ricorrente per 47 mesi e mezzo a cominciare dall'estinzione del debito verso OCC;
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A. privilegio ipotecario (55%): Euro 27.306,00 da corrispondere dalla Ricorrente a cominciare dalla data di estinzione del debito verso OCC e fino alla 72° rata con l'importo di Euro 350,00 al mese e, successivamente all'estinzione del debito nei confronti di , anche dal Ricorrente con l'importo di Euro 380,00 mensile fino all'estinzione;
- Creditori chirografari (12,79%):
 - Ing. Antonello Pacitto: Euro 180,11
 - Geom. Antonio Corronca: Euro 573,44
 - Agenzia Entrate Riscossione: Euro 4.092,64 da corrispondere dopo l'estinzione del debito con la Banca da parte del Ricorrente e fino alla 72° rata;

per un totale complessivo di Euro 52.559,74 a fronte di debiti per Euro 107.945,05;

DISPONE

1. La pubblicazione della presente sentenza e del piano nella apposita area del sito web del Tribunale di Oristano entro 48 ore dal deposito;
2. La comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC;
3. Che l'OCC Avv. Daniela Muru vigili sull'esatto adempimento del piano e:
 - riferisca per iscritto ogni sei mesi al Giudice sullo stato dell'esecuzione;
 - depositi immediata informativa in caso di inesecuzione;
 - depositi relazione finale al termine dell'esecuzione ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;

DICHIARA

chiusa la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Oristano, li 26.1.26

IL GIUDICE

Dott. Andrea Bonetti

